



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

SETTORE TECNICO
SERVIZIO TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE n. 7 / 2016

**OGGETTO: TRATTAMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE
MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE
DALLA LA ZANZARA COMUNE (CULEX PAPIENS).**

IL SINDACO

ordina

Rilevato che da alcuni anni è stata accertata la circolazione nel territorio della regione Emilia Romagna del virus West Nile, che può infettare l'uomo dando origine a casi di malattia neoroinvasiva;

Rilevato altresì che il vettore del virus West Nile è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa in zone rurali e d'urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;

Considerato che dal 2009 è attivo in Emilia-Romagna un piano di sorveglianza integrata, teso a rilevare tempestivamente la comparsa del virus;

Preso atto che nel piano di sorveglianza entomologica si è avuta di recente evidenza della circolazione del virus West Nile in alcune aree della provincia di Bologna, dove il virus è stato rinvenuto in un pool di zanzara *Culex* campionate in una zona che ha valore informativo anche per la circolazione in provincia di Ravenna;

Considerando che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai attivi in fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia di ogni centro abitato, comprese le frazioni ed i piccoli agglomerati;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano in acque stagnanti, a corto deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello dell'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo delle zanzare del genere *Culex* ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento fino al 31 ottobre 2016, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n.19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art.15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria “Lotta agli insetti nocivi e molesti – disinfestazione e derattizzazione”;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n.170390 del 04/08/2016;

ORDINA

Ai proprietari e/o gestori dell'attività, agricoltori o comunque chi ha disponibilità di:

- bacini per il deposito di acqua;
- specchi d'acqua per l'allevamento del pesce;
- aziende faunistico-venatorie;
- terreni o coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale;
- maceri, valli e chiari da caccia;

è fatto obbligo di eseguire nelle zone allagate adeguati e periodici interventi larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia per evitare la proliferazione di culicidi.

AVVERTE

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 516,00 prevista dall'art.4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata dovrà essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello

stesso fino al 31 ottobre 2016, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

Lì, 11/08/2016

IL SINDACO
ISEPPI NICOLA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)